



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 172 del 05/10/2020

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE CON
FORME DI LAVORO FLESSIBILE E CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2021/2022**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di ottobre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Assente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Assente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 172 del 05/10/2020

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 38 del 27.03.2020, con la quale è stato approvato il piano annuale e triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale e n.66 del 22.05.2020, con la quale si è proceduto ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale con forme di lavoro flessibile;

Dato atto che con il sopra citato atto n.38/20 si è proceduto oltre a prevedere la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato anche al piano per l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile del personale, approvando la programmazione del fabbisogno di tali fattispecie lavorative;

Richiamati, altresì:

- l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto un nuovo vincolo per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- il decreto 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni di cui al citato art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che indica la data del 20 aprile 2020, come data di entrata in vigore delle nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- la circolare esplicativa in relazione al DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale che fornisce ulteriori precisazioni in merito alle modalità di calcolo della percentuale;

Considerato che il decreto 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni di cui al citato art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, oltre alla decorrenza del nuovo regime, disciplina i seguenti ambiti:

- 1 specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- 2 individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
- 3 determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

Atteso che la Circolare esplicativa chiarisce i punti essenziali del D.M. e precisamente:

- al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a *budgets* relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili

(principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell'allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011). Resta ferma la necessità di garantire la contestualità del previo esperimento della mobilità di cui all'articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 con le relative procedure di reclutamento, per cui, laddove la procedura di assunzione non venisse svolta contestualmente, l'istanza ai sensi della richiamata disposizione dovrà essere rinnovata, fermo restando quanto già detto in merito alla data del 20 aprile 2020

- l'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione stabilendo ciò al fine di garantire certezza ed uniformità di indirizzo;
- anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2);
- il decreto individua due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie che per la fascia demografica rappresentano i rispettivi valori-soglia di riferimento; il Comune di Capoliveri appartiene alla fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti il cui valore soglia è pari a 27,20%;
- in base al secondo comma dell'art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia;
- si stabilisce che la potenzialità espansiva della spesa esplicherà i suoi effetti progressivamente, secondo incrementi annuali indicati nel successivo paragrafo 2.4, a cui si rinvia, relativo alla definizione delle percentuali massime di incremento annuale (individuate dall'art. 5 del DM). Si fa presente che i valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- si evidenzia che, per rendere possibile l'utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296"*;

Rilevato che, in relazione a quanto disposto con il D.M. e alla circolare esplicativa:

- il Comune di Campo nell'Elba appartiene alla fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti il cui valore soglia è pari a 27,20%.
- in base ai calcoli predisposti secondo le indicazioni tutte indicate nella circolare esplicativa il valore percentuale del nostro comune è pari al 13,78 % per cui molto al di sotto del valore soglia fissato con il D.M citato;
- pertanto la potenzialità espansiva della spesa del nostro Comune avviene per l'anno 2020 ed anni successivi in modo progressivo secondo le misure percentuali massime di incremento annuale nella misura che segue: 2020 pari al 19%, 2021 pari al 24%, 2022 pari al 26%, 2023 pari al 27%, 2024 pari al 28%;

Vista la necessità di procedere ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale con forme di lavoro flessibile, prevedendo:

- la proroga dell'assunzione a tempo determinato delle due unità di personale Cat. C assegnate all'Area Tecnica con il profilo di Istruttore Tecnico fino al 31.03.2021, onde consentire l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di due unità di personale nel medesimo profilo professionale, già previste dal piano triennale del fabbisogno di personale approvato con Deliberazione di G.C. n.38/2020, dando atto che le assunzioni a tempo indeterminato saranno attuate a partire dal 01.04.2021;
- la proroga dell'assunzione fino al 31.12.2020 dell'Unità Categoria B – Operatore Tecnico assegnata all'Area Tecnica LL.PP. e Ambiente, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time;
- la proroga dell'assunzione fino al 31.12.2020 di una delle Unità di Categoria C – Istruttore di Vigilanza assegnate all'Area di Vigilanza, con contratto di lavoro a tempo determinato full-time;

Considerato altresì di poter confermare il Piano annuale e triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, approvato con la sopra citata deliberazione n.38/2020, dando atto che lo stesso risulta pienamente rispettoso dei parametri soglia stabiliti dall'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 a seguito dell'emanazione del D.M. 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa, così come evidenziato nella certificazione del Responsabile dell'Area Finanziaria Tributaria, acquisita al Prot.n. 13849 del 02.10.2020, all'uopo predisposta dall'Area Finanziaria, ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì che la previsione delle assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici sarà effettuata garantendo il rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale disposto dall'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, art.3 comma 5-bis D.L. n.90/2014 e art.1 comma 762 Legge n.208/2015;

Ritenuto di dover dar corso a tale decisione dando mandato al Responsabile dell'Area Amm.va – Uff. Personale di attuare le procedure necessarie;

Preso atto che sulla base delle necessità operative dell'Ente, nell'Esercizio Finanziario 2009 sono risultati attivi i seguenti rapporti lavorativi riconducibili alle fattispecie in trattazione:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	IMPORTO SPESA
Incarichi ex art. 110 –comma 2° - T.U. 267/2000 + personale a tempo determinato vari profili professionali	€ 169.745,60
Co. Co. Co. – Gestione Associata Archivi (per la quota di competenza del Comune)	€ 4.316,85
TOTALE SPESA	€ 174.062,45

Dato atto che sulla base delle necessità operative-funzionali rappresentate viene predisposta la seguente programmazione del lavoro flessibile per l'anno 2020 e seguenti, nel rigoroso rispetto dei vincoli finanziari di cui alla normativa suindicata:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	IMPORTO SPESA
Incarichi ex art. 110 – comma 1° - T.U. 267/2000: n. 2 unità Cat. D, pos.econ. D 3 part -time + personale a tempo determinato: n.2 unità Cat. C, pos. econ. C1 full time (per 12 mesi) e n.2 unità Categoria C pos. econ. C1 full time (1 per 5 mesi e 1 per 6 mesi e 22gg.), n.1 unità Categoria B Pos. Econ. B1 full time (per 4 mesi e 20 gg)	€ 141.203,45
TOTALE SPESA	€ 141.203,45

Ritenuto detta programmazione meritevole di approvazione, in quanto la stessa risulta assolutamente rispettosa dei limiti imposti dal D.L. 78/2010 del 100% della spesa sostenuta nel 2009, essendo per l'anno 2020 pari ad € 141.203,45;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 78/2010 convertito con la Legge 122/2010 nonché l'intero impianto normativo complessivo regolante la materia del personale degli EE.LL.;
- i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto altresì l'allegato parere espresso per quanto di competenza dal Revisore Unico dei Conti sulla proposta della presente deliberazione;

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

di modificare la programmazione del fabbisogno di personale con forme di lavoro flessibile per l'annualità 2020, nel rigoroso rispetto dei vincoli finanziari riguardanti il personale e in particolare dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, come da seguente dettaglio:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	IMPORTO SPESA
Incarichi ex art. 110 – comma 1° - T.U. 267/2000: n. 2 unità Cat. D, pos.econ. D 3 part -time + personale a tempo determinato: n.2 unità Cat. C, pos. econ. C1 full time (per 12 mesi) e n.2 unità Categoria C pos. econ. C1 full time (1 per 5 mesi e 1 per 6 mesi e 22gg.), n.1 unità Categoria B Pos. Econ. B1 full time (per 4 mesi e 20 gg)	€ 141.203,45
TOTALE SPESA	€ 141.203,45

- 2 di dare atto che anche per gli anni 2021 e 2022 la spesa per tali tipologie contrattuali, risulta assolutamente rispettosa dei limiti imposti dal D.L. 78/2010 del 100% della spesa sostenuta nel 2009;
- 3
- 4 di confermare il Piano annuale e triennale 2020/2022 del fabbisogno del personale, approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n.38/2020, dando atto che lo stesso risulta pienamente rispettoso dei parametri soglia stabiliti dall'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 a seguito dell'emanazione del D.M. 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa, così come evidenziato nell'Allegato all'uopo predisposto dall'Area Finanziaria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5
- 6 di dare atto altresì che la spesa media di personale per gli anni 2020/2022 risulta rispettosa dei vincoli disposti dall'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, art.3 comma 5-bis D.L. n.90/2014 e art.1 comma 762 Legge n.208/2015;
- 7 di dare mandato al Responsabile dell'Area Amm.va – Uff. Personale di attuare le procedure necessarie;
- 8 di trasmettere copia del presente atto ai responsabili dei servizi interessati ed alle R.S.U. aziendali, per quanto di competenza;
- 9 di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di separata, unanime e favorevole votazione, ravvisata l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 56 del 05.10.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA